



## COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **156** del **09-07-2019**

**OGGETTO:**

VERTENZA COMUNE SALA CONSILINA C/ ROSCIANO MICHELINA. APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA N.208/2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di Luglio con inizio alle ore 18:45 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO** che con atto di citazione notificato in data 13/11/2009 la sig.ra Rosciano Michelina citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina il Comune di Sala Consilina nonché l'impresa edile FM Costruzioni di Ferricelli Maria al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta avvenuta all'interno del Cimitero comunale, a suo dire, a causa della presenza di calcestruzzo, messa in opera dalla ditta FM Costruzioni esecutrice dei lavori di costruzione di una cappella gentilizia per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) dichiarare che la sig.ra Rosciano Michelina, abbia subito danni fisici e morali per fatto e colpa esclusiva dell'impresa FM Costruzioni di Ferricelli Maria e del Comune di Sala Consilina... b) condannare l'impresa FM:Costruzioni di Ferricelli Maria ed il Comune di Sala Consilina ....omissis.... al risarcimento, in favore della sig.ra Rosciano Michelina, dei danni fisici e morali subiti....omissi... quantificati nella misura di Euro 75.757,00...omissis..; c) condannare l'impresa FM Costruzioni e il Comune di Sala Consilina... omissis, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio..."

**VISTA** la propria delibera n.175 del 30/11/2009, con la quale in merito al suindicata citazione il Comune di Sala Consilina si costituiva in giudizio, al fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, conferendo per l'effetto incarico all'avv.Stefania Parrella, di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio intrapreso;

**VISTA** la sentenza n.208/2018, con la quale il Giudice adito ha accolto la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Comune, dichiarando la colpa esclusiva della FM Costruzioni di Ferricelli Maria, condannando quest'ultima al risarcimento del danno postulato dalla ricorrente;

**VISTO** l'atto di Appello trasmesso a cura dell'avv.Parrella in data 2/7/2019, avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Lagonegro promosso dalla sig.ra Rosciano Vincenza, nella qualità di erede legittima della sig.ra Rosciano Michelina, nel frattempo deceduta, per la condanna solidale del Comune di Sala Consilina unitamente all'impresa FM Costruzioni di Ferricelli Maria al pagamento della somma di euro 68.113,00 oltre il lucro cessante come stabilito in nella sentenza medesima;

**RAVVISATA** la opportunità di costituire l'Ente nell'appello proposto all'udienza fissata per il giorno 4/12/2019 presso la Corte d'Appello di Potenza, onde veder la conferma della sentenza sopra richiamata;

**RILEVATO** che il Comune intende avvalersi dell'opera prestata dall'Avv. Stefania Parrella anche per la fase di appello, considerato che il predetto legale è a conoscenza della vicenda processuale e del giudizio che ne è seguito in forza dell'incarico precedentemente conferitogli;

**RILEVATO** che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

**PRESO ATTO** che il vigente Statuto comunale all'art.47 , comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

**CHE** l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale *“...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta”*;

**VISTO** il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

*“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;

**VISTO**, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”*;

**ATTESO** che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di *“contratto d'appalto”*;
- a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

**VISTO** il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art.2230, sulla prestazione d'opera intellettuale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

**VISTA** la successiva delibera di G.C. n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l'assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

**VISTA** la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari generali ed Istituzionali N.9 (R.G. n.12) del 15/1/2019 con la quale è stata, da ultimo, approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

**CONSIDERATO** che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *“il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....”*;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo n.267/2000,

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1)di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, nel giudizio proposto dalla sig.ra Rosciano Vincenza, erede della defunta sig.ra Rosciano Michelina, con l'appello avverso la sentenza n.208/2018 resa dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento introdotto con il ricorso di cui alle premesse;

2)Conferire, per l'effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, incarico all'avv. Stefania Parrella, con studio legale in Sala Consilina al Via Mezzacapo già incaricato di rappresentare l'Ente nel giudizio di primo grado, con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

3)di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizioni per l'affidamento dell'incarico de quo;

4)di fissare in euro Euro 2500,00 oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;

5)di dare atto che la spesa derivante dall'onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2019;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 05-07-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

**f.to Dr.Lucio Pisano**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 09-07-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**

**f.to SPOLZINO GIUSEPPE**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 10-07-2019

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 09-07-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr. Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

**Li, 10-07-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---